

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 703/ASURDG DEL 18/09/2013**

Oggetto: liquidazione indennizzo ex art. 21 quinquies legge 241/90 e s.m.i in favore della sig.ra Rovinelli Veronica, titolare dello Studio Elica.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1 di liquidare alla Sig.ra Veronica Rovinelli, titolare dello Studio Elica di Fano, l'importo di €. 5.000,00 omnia a definizione e stralcio della richiesta danni conseguente al recesso anticipato dal contratto conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250/03 e successivamente revocata con deliberazione del Direttore di Zona n. 144/03;

2 la Sig. Rovinelli Veronica , nella sua qualifica di titolare della Ditta Studio Elica , con la accettazione dell'indennizzo come statuito con il presente provvedimento , dichiara di non aver nulla a più pretendere dall'Asur Area Vasta n. 1 a seguito del recesso anticipato dal contratto conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250/03;

3 che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 "F/do rischi cause civili ed onorari processuali" del bilancio di esercizio dell'area Vasta n. 1 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPAT 1 SUB 12 ;

4 Di dare atto che dalla presente determina derivano oneri a carico del Bilancio Sezionale dell'Area Vasta n. 1 di Pesaro;

5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;

6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;

7 Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo , a norma della L.R. 26/96 e s.m.i decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. LEGALE

Normativa di riferimento:

- legge Regione Marche n. 13/2003;
- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- D.Lgs n. 196/2003

Motivazione:

Con ricorso ex artt 409 e 414 c.p.c, la Sig.ra Rovinelli Veronica, titolare dello Studio Elica, ha richiesto al Giudice del Lavoro di Pesaro di dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento e in via extracontrattuale per il recesso anticipato dal contratto, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250/03 e successivamente revocata con deliberazione del Direttore di Zona n. 144/03, con conseguente richiesta di condanna al pagamento dell'importo pattuito di € 42.000.00 oltre alla perdita di chance.

Si costituiva in giudizio l'ASUR per chiederne il rigetto, sostenendo la legittimità della successiva revoca, rientrando nei poteri della Pubblica Amministrazione la valutazione sulla opportunità di risolvere anticipatamente un contratto nell'ambito degli obiettivi della riduzione della spesa.

Eccepiva l'ASUR che a norma della la legge n. 15/05 di modifica della legge n. 241/90 con la introduzione dell'art. 21 quinquies , la revoca può essere legittimamente adottata «per sopravvenuti motivi di pubblico interesse» ovvero a fronte di un «mutamento nella situazione di fatto», nel caso in cui si prospetti alla Pubblica Amministrazione una «nuova valutazione dell'interesse pubblico originario», nel legittimo esercizio del potere di autotutela per il buon andamento ex art 97 Costituzione,

Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 563/11 del Giudice del lavoro di Pesaro, riconoscendo che l'ASUR convenuta del tutto legittimamente attesa la previsione secondo cui la potestà di revoca può esercitarsi anche a seguito di una rivalutazione

dell'interesse pubblico originario, ha ritenuto non più conveniente il contratto stipulato con la ricorrente, potendo svolgere in economia talune delle attività previste nel contratto. Si tratta di una motivazione logica, che non risulta sconfessata dal successivo comportamento dell'amministrazione. Proprio il conferimento di incarichi con oggetto limitato ad una parte soltanto della convenzione oggetto di causa, costituisce indizio dell'effettività e non pretestuosità della motivazione addotta.

Resta salvo il diritto della ricorrente ad essere indennizzata secondo quanto previsto dalla legge.

Ed in effetti, la normativa che consente alla Pubblica Amministrazione il legittimo esercizio del riesame dei suoi provvedimenti, riserva comunque una tutela al principio dell'affidamento dei terzi con la compensazione economica del pregiudizio patito per effetto del ritiro del provvedimento, opzione abbracciata dall'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. con la previsione di un indennizzo in favore del destinatario del provvedimento ritirato.

La sentenza del Giudice del Lavoro è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, perché la richiamata normativa non prevede una compensazione integrale, ma una riparazione pari al solo danno emergente, secondo equità.

All'esito, la Sig.ra Rovinelli ha presentato, per le vie brevi, reiterate istanze dirette al pagamento dell'indennizzo, quantificato inizialmente in € 10.000, richieste fino ad oggi non accolte perché ritenute eccessive, per cui la stessa ha minacciato di instaurare un nuovo giudizio.

Considerato che sussiste l'alea del giudizio, a norma della normativa richiamata che, in particolare dell'art. 21 quinquies, ha introdotto forme di tutela riconosciute al privato, con la previsione dell'obbligo generale di indennizzo per le situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti direttamente interessati dalla revoca adottata, si ritiene doverosa l'esame dell'istanza della Sig.ra Rovinelli.

Relativamente alla misura dell'indennizzo, si ritiene equo seguire l'orientamento giurisprudenziale che in tema di appalti, anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione, stima la proporzione del 10% del corrispettivo del contratto.

Nella fattispecie, si ritiene altresì equo riconoscere alla Rovinelli l'importo di € 1.000 a titolo di ristoro di parte delle spese legali ad oggi sostenute.

Che la spesa di €. 5.000,00 omnia farà carico al conto n. 0202030101 "F/do rischi cause civili ed onorari processuali" del bilancio di esercizio dell'area Vasta n. 1 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPAT 1 SUB 12 .

Esito dell'istruttoria:

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di Determina:

1 di liquidare alla Sig.ra Veronica Rovinelli, titolare dello Studio Elica di Fano, l'importo di €. 5.000,00 omnia a definizione e stralcio della richiesta danni conseguente al recesso anticipato dal contratto conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250/03 e successivamente revocata con deliberazione del Direttore di Zona n. 144/03;

2 la Sig. Rovinelli Veronica , nella sua qualifica di titolare della Ditta Studio Elica , con la accettazione dell'indennizzo come statuito con il presente provvedimento , dichiara di non aver nulla a più pretendere dall'Asur Area Vasta n. 1 a seguito del recesso anticipato dal contratto conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250/03;

3 che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 "F/do rischi cause civili ed onorari processuali" del bilancio di esercizio dell'area Vasta n. 1 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPAT 1 SUB 12 ;

4 Di dare atto che dalla presente determina derivano oneri a carico del Bilancio Sezionale dell'Area Vasta n. 1 di Pesaro;

5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;

6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii;

7 Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo , a norma della L.R. 26/96 e s.m.i decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Avv Marisa Barattini

Attestazione del responsabile del Servizio Legale

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore generale

Il Dirigente
Avv. Marisa Barattini

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del "F/do rischi cause civili ed onorari processuali" già previsto nel bilancio dell'Area Vasta n. 1 al conto n. 0202030101.

Responsabile Controllo Gestione
D.ssa Anna Olivetti

Responsabile del Bilancio
D.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -